




# CONVENZIONE COLLINARE NOVARESE CAVAGLIETTO - CRESSA – MOMO – VAPRIO D'AGOGNA POLIZIA LOCALE

Comune Capofila: VAPRIO D'AGOGNA (NO) CAP 28010 – Sede: Piazza Martiri n. 3  
Codice Fiscale: 00383120037 – Partita IVA: 00383120037  
Tel. (+39)0321.996124 – Fax (+39)0321.996284  
mail: [polizialocale@comune.vapriodagogna.no.it](mailto:polizialocale@comune.vapriodagogna.no.it)  
pec: [vaprio.dagogna@cert.ruparpiemonte.it](mailto:vaprio.dagogna@cert.ruparpiemonte.it)



## COMUNE DI CAVAGLIETTO

Ordinanza n. 02/2018

Prot. n. 1233/3.3..

Cavaglietto, 28.Mag.2018.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA POLIZIA LOCALE

CONSIDERATO che in data 01.Giu.2018, dalle ore 20,00 alle ore 21,30 circa si svolgerà la manifestazione podistica serale denominata "5<sup>a</sup> Camminata delle Colline in Fiore", organizzata dal U.S. A.C.L.I. Sportiva Cavagliettese con sede in Cavaglietto (NO) – Via Umberto, 10.

VISTA l'autorizzazione prot. n. 1232/3.3. del 28.Mag.2018, con la quale è stato autorizzato lo svolgimento della predetta gara podistica.

VISTO il programma della manifestazione, ed il percorso di gara che interessa le seguenti strade: *Via Umberto, Via Cavaglio, Strada Carrale Sopra, sviluppo del percorso su strade sterrate vicinali ed interpoderali della zona collinare del territorio Comunale, Strada Carrale Sotto, Strada delle Pile, Strada Carrale Sopra, Via Cavaglio, Via Cascina Monastero, Via Agogna, Via Zoia, Via Castello, Piazza Castello, Via Umberto.*

DATO ATTO che con provvedimento n. 3320/2018/III<sup>a</sup> Area/circolazione e traffico del 16.Mag.2018 il Prefetto della Provincia di Novara, ha autorizzato la sospensione temporanea al traffico veicolare su tratti di strade provinciali interessate dalla manifestazione e precisamente:

- strada provinciale n.19 " Solarolo – Barengo - Borgomanero" al Km. 10+056 e al Km. 10+600
- strada provinciale n.19/a "di Cavaglietto" al Km. 1+600

per la giornata del 01.Giu.2018 dalle ore 18,00 alle ore 21,30.

RITENUTO di dover disporre, ai sensi dell'art. 9, comma 7 bis del D.Lgs. 30.Apr.1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15.Gen.2002 n. 9, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara.

VISTI gli articoli 5 comma 3, 6 comma 4 e 7 comma 1° lettera a) del D.Lgs. 30.Apr.1992, n. 285 e s.m.i..

VISTO l'art. 9 del D.Lgs. 30.Apr.1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15.Gen.2002, n. 9.

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Vaprio d'Agogna n. 6/15 del 30.Giu.2015 "Nomina Responsabile del Servizio" – Convenzione Collinare Novarese Servizi Associati di Polizia Locale tra i Comuni di Cavaglietto, Cressa, Momo e Vaprio d'Agogna.

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18.Ago.2000, n. 267.

### ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione veicolare venerdì 01.Giu.2018, dalle ore 18,00 alle ore 21,30, in occasione del transito dei partecipanti alla gara podistica denominata "5<sup>a</sup> Camminata delle Colline in Fiore" sulle seguenti vie: *Via Umberto, Via Cavaglio, Strada Carrale Sopra, sviluppo del percorso su strade sterrate vicinali ed interpoderali della zona collinare del territorio Comunale, Strada Carrale Sotto, Strada delle Pile, Strada Carrale Sopra, Via Cavaglio, Via Cascina Monastero, Via Agogna, Via Zoia, Via Castello, Piazza Castello, Via Umberto.*

Durante il periodo di sospensione della circolazione veicolare devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

1. in ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione abbia la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti. In ogni caso la durata dell'interruzione non potrà essere superiore a 15 minuti
2. è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato al transito dei concorrenti
3. è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali del personale preposto alla vigilanza o dal personale dell'organizzazione.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del D.Lgs. n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" sono incaricati della vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

Avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla notificazione o dalla piena coscienza del presente provvedimento.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Area - Polizia Locale  
f.to Commissario Rossari Massimo